



# COMUNE DI GIGNESE

Provincia di Verbania

Via Due Riviere n.12 – 28836 Gignese (VB) – tel.0323-20067 – 208110 – fax 0323-20772  
C.F./P.IVA: 00221740038 - www.comune.gignese.vb.it – protocollo@comune.gignese.vb.it

## ORDINANZA DEL SINDACO

**DEL 12/09/2020**

PROT. N. 5262

### OGGETTO:

**RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICA: DISPOSIZIONI INERENTI L'ACCESSO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLE AREE ANTISTANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI - UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTI COVID 19**

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il DPCM del 23/02/2020 "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6";

Visto il DPCM datato 1 marzo 2020 contenete misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, nonché misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 04/03/2020

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella G.U. n. 59 del 08/03/2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 09/03/2020;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 del 11/03/2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19". In particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei DPCM di cui all'art. 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Vista l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Preso atto che con DPCM 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", in vigore dall'8 settembre al 7 ottobre 2020, con cui, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono prorogate sull'intero territorio nazionale le disposizioni di cui al DPCM del 7 agosto 2020;

Considerato che il DPCM da ultimo citato fa obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Il DPCM esenta da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

Considerato che il prossimo 14 settembre è prevista la ripresa dell'attività didattica in presenza con l'accesso degli alunni agli istituti scolastici;

Considerato che la situazione epidemiologica non risulta ancora stabilizzata a fronte della ripresa dei casi di soggetti positivi al Covid-19;

Ritenuto necessario intervenire con provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della popolazione scolastica inde prevenire situazioni, anche potenziali, di contagio che mettano a repentaglio la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico;

Ritenuto di adottare le seguenti misure prudenziali ed emergenziali che assicurino l'entrata e l'uscita degli alunni in condizioni di sicurezza, anche per uniformarsi ad analoghe indicazioni fornite dall'Istituto Comprensivo "C. Rebora" di Stresa e Gignese, emerse durante l'incontro del 26 agosto 2020:

a) mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo quanto disposto dall'art 1, commi 2 e 3, del DPCM del 7 agosto 2020;

b) laddove non sia possibile il rispetto della distanza di almeno un metro, per tutti coloro che si trovino in un'area di mt. 50 a partire dal limite dell'edificio scolastico, utilizzo di idonee protezioni delle vie respiratorie sia nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, sia in tutti i luoghi all'aperto (quali, a mero titolo di esemplificazione, strade, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi), tranne che per i bambini di età inferiore a sei anni, e per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale, ivi ricompresi i soggetti che interagiscono con i predetti;

c) ai fini dei cui al precedente punto a), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

Ritenuto necessario ribadire il rigoroso rispetto di quanto previsto dai competenti Organi Governativi e, in particolare, dal "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

A partire dal 14/09/2020 e fino al 01/10/2020, è fatto obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie aeree nel raggio di 50 metri da tutti gli accessi e le uscite degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio Comunale, pubblici, privati e parificati (L. n. 62/200). L'Obbligo vige trenta minuti prima e trenta minuti dopo l'orario previsto per l'ingresso e l'uscita degli alunni.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

### DISPONE

La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, venga pubblicata sul sito del Comune di Gignese;

Sarà cura del ufficio tecnico Comunale l'affissione nei pressi degli istituti della presente ordinanza e di cartelli informativi sulle disposizioni imposte.

La presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Verbania;
- alla Stazione dei Carabinieri di Stresa;
- al Direttore Didattico dell'Istituto Comprensivo "C. Rebora" di Stresa e Gignese;
- alla Polizia Locale dell'Unione Montana dei Due Laghi.
- al ufficio tecnico comunale;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO  
Dott. Luigi MOTTA

